



**Città di Acireale**

*Servizi Sociali*

***REGOLAMENTO***  
***CENTRO DIURNO ANZIANI***

# **INDICE**

**Art. 1** – Finalità

**Art. 2** – Attività

**Art. 3** – Utenti

**Art. 4** – Prestazioni e Prescrizioni

**Art. 5** – Recesso della Convenzione

**Art. 6** – Clausola Arbitrale

**Art. 7** – Durata della Convenzione

## **Art. 1 FINALITÀ**

- Il Presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le attività e la gestione del Centro Diurno per anziani, al fine di promuoverne l'integrazione sociale, i processi di aggregazione e di crescita culturale. Il centro deve rappresentare per ciascuno un'alternativa, anche come spazio fisico, al proprio ambiente di vita, alle pareti domestiche, sia per chi vive solo, sia per chi vive in famiglia o in strutture comunitarie.
- Il Centro Diurno per anziani è un servizio pubblico locale, a carattere territoriale, la cui gestione è affidata dal Comune ad un Ente di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle normative regionali.
- Il Comune, pur dando la gestione ad una associazione, tramite una specifica convenzione e nei limiti di questa, mantiene la titolarità del Centro.
- La convenzione stipulata tra le parti sarà conforme ai principi di cui al presente Regolamento.
- Gli obiettivi, che s'intendono perseguire con l'istituzione di un Centro Diurno per anziani, sono volti al soddisfacimento dei seguenti bisogni, ritenuti universalmente essenziali:
  - a) bisogno di socializzazione e partecipazione;
  - b) bisogni socio - affettivi;
  - c) bisogno di autorealizzazione e di tutela della dignità della persona;
  - d) bisogno di ascolto, informazione, animazione, partecipazione, accompagnamento e ogni altro sostegno alla persona, utile al superamento del disagio e degli altri ostacoli che impediscono una corretta socializzazione.

## **Art. 2 ATTIVITÀ**

Le attività del Centro Diurno per anziani sono: attività ricreative, culturali, del tempo libero da definire in rapporto alla tipologia d'utenza. Attività di tipo: manuale, artigianale, musicale, teatrale, sportivo, di ballo, allestimento mostre, corsi e incontri formativi, organizzazione e partecipazione ad iniziative esterne di carattere ricreativo, cineforum, visite guidate, gite, conferenze e tutte le altre attività aggregative.

## **Art. 3 UTENTI**

Sono destinatari del servizio:

- Gli utenti autosufficienti, residenti nel Comune di Acireale che abbiano compiuto i 60 anni di età.
- I fruitori del servizio sono a tutti gli effetti responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in collegamento con il servizio sociale del Comune e con i servizi territoriali.
- Possono associarsi anche le persone minori di 60 anni, interessate alla funzione aggregativa e inclusiva del centro, purché maggiori di 18 anni e, comunque nel limite massimo del 20% del totale degli iscritti. Possono associarsi anche coloro i quali non sono residenti, nei limiti del 30% della quota complessiva.

## **Art. 4 PRESTAZIONI E PRESCRIZIONI**

Il rapporto tra il Comune di Acireale e l'Ente affidatario del Centro sarà regolato da una specifica convenzione, che ne disciplina i reciproci impegni.

1. Il Comune di Acireale (A.C.) si impegna a:
  - a) mettere a disposizione un immobile idoneo per dimensioni, a norma, senza oneri di locazione e provvisto di arredi essenziali per l'Ente affidatario;
  - b) farsi carico delle forniture di acqua e luce;

- c) farsi carico della manutenzione straordinaria dell'immobile.
2. L'Ente affidatario si impegna a:
- a) mantenere in efficienza i locali, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività ricreativo - culturale;
  - b) mantenere i locali in condizioni di decoro e pulizia;
  - c) svolgere attività che mirino a valorizzare il rapporto con la comunità locale, promuovendo e favorendo l'utilizzo delle risorse, anche umane, del territorio nella fase di programmazione e gestione delle attività;
  - d) stipulare apposita polizza assicurativa dei soggetti ammessi per la copertura dei danni nei confronti dei soggetti fruitori, degli immobili e dei terzi;
  - e) predisporre una relazione programmatica semestrale sulle attività da svolgere;
  - f) relazionare annualmente all'A.C. l'attività complessivamente svolta;
  - g) dotarsi di un registro delle presenze da tenere costantemente aggiornato;
  - h) assicurare gratuitamente i servizi, salvo contributi associativi e assicurativi da comunicare all'A.C.;
  - i) non svolgere attività estranee alle finalità del centro.

## **Art. 5 RECESSO DELLA CONVENZIONE**

L'A.C. si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

- Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.
- Nel caso di accertate gravi inadempienze al presente Regolamento, da parte di uno dei contraenti, l'altra parte può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

- L'A.C. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione previa contestazione scritta, in caso di:
  - a. svolgimento presso il Centro di attività contrarie alle finalità previste;
  - b. inosservanza dei divieti imposti dal regolamento, dalla convenzione e dalle norme vigenti.

## **Art. 6 CLAUSOLA ARBITRALE**

Si applicano le norme vigenti sul procedimento amministrativo con le garanzie ivi previste.

Le controversie sull'applicazione delle norme del presente Regolamento e della convenzione, sono decise da un collegio arbitrale composto:

- da un rappresentante del Comune, da un rappresentante dell'Ente contraente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, esperti del settore.

## **Art. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE**

- La convenzione ha durata di anni tre a decorrere dalla consegna effettiva, previo verbale, del Centro, così come individuato dal presente regolamento.
- L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre la proroga della convenzione per la durata di 1 anno, ed una sola volta, ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.
- Sino all'eventuale proroga o alla comunicata cessazione del servizio, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità.